STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 78

Commissioni di avanzamento e formazione delle graduatorie

Sono istituite:

a) presso la direzione generale, una commissione centrale di avanzamento per ogni servizio;

b) presso ogni servizio ed ogni direzione compartimentale, commissioni locali di avanzamento. Le norme circa la costituzione, i compiti ed il funzionamento delle commissioni centrali e delle commissioni locali di avanzamento, che debbono prevedere la rappresentanza del personale, saranno stabilite dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione. Le graduatorie di merito stabilite dalle commissioni di avanzamento esplicano la loro efficacia di proposta per le promozioni da conferire al fine di coprire i posti che risultano disponibili dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 26 agosto 1967 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	V — Avanzamenti del personale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-78-commissioni-di-avanzamento-e-formazione-delle-graduatorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it